

Sent. n. 24/2025 pubbl. il 16/06/2025

Cron. n. : 792/2025

Rep. n. 33/2025 del 16/06/2025



L.R. CONTRAATA 8/25

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

riunito nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, composto dai Sig.ri magistrati:

dott.	Guido Campi	Presidente,
dott.	Alessandro Chiauzzi	Giudice Relatore,
dott.	Francesco Turco	Giudice,

ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. 28 del ruolo generale dell'anno 2024 procedimento unitario, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 22 maggio 2025; letto il ricorso depositato in data 10 aprile 2025 da (C.F.), nata a il , rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Chiavaroli, in virtù di delega posta in calce al ricorso, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata; rilevato che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e che, quindi, non appare necessaria la sua audizione; sentito il Giudice Relatore;

Osserva

Premesso che:

con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 ha avanzato proposta di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a

Firmato Da: CAMPLI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 40b299d132dd5ba84d17e1331a438d3b
Firmato Da: CHIAUZZI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 644d2c5395cc900



Sent. n. 24/2025 pubbl. il 16/06/2025

Cron. n. : 792/2025

Rep. n. 33/2025 del 16/06/2025

Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, dott. Massimo Marchetti, con studio in Chieti, Via G. Pachetti n 17, salvo eventuali cause di incompatibilità;

ORDINA

alla debitrice di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;

ORDINA

alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;

FISSA



Sent. n. 24/2025 pubbl. il 16/06/2025

Cron. n. : 792/2025

Rep. n. 33/2025 del 16/06/2025

ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 800,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e al Liquidatore nominato.

Chieti, 10 giugno 2025

Il Presidente

(dr. Guido Campi)

Il Giudice est.

(dr. Alessandro Chiauzzi)

 ASTALEGALE.NET

